



REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

CRONISTORIA AGGIORNAMENTI

Data	Approvazione	Note
25/06/2012	Consiglio di amministrazione	Redazione del Regolamento delle operazioni con Soggetti Collegati
29/03/2016	Consiglio di amministrazione	Aggiornamento del Regolamento delle operazioni con Soggetti Collegati, ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 – 9° aggiornamento
02/08/2021	Consiglio di amministrazione	Aggiornamento del Regolamento delle operazioni con soggetti collegati, ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285/2031 – 33° aggiornamento e della delibera Consob n. 21624 del 10/12/2020.

1. PREMESSA	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
3. DEFINIZIONI.....	5
4. CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI	9
SEZIONE I - LE OPERAZIONI DI INTERESSE PERSONALE EX ART. 2391 C.C.....	12
SEZIONE II - LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	16
1. OPERAZIONI CON ESPONENTI AZIENDALI.....	16
2. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	19
A. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	19
B. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	20
C. OPERAZIONI RICONDUCIBILI A ESENZIONI E DEROGHE	20
D. CASI DI ESCLUSIONE	21
2.1 ISTRUTTORIA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	22
2.2 FASE DELIBERATIVA.....	25
2.3 OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA	26
2.4 DELIBERE QUADRO.....	26
2.5 LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI	27
2.6 FASE POST DELIBERATIVA E INFORMATIVA AL PUBBLICO.....	28
2.7 CONTROLLI INTERNI E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI AZIENDALI	31
2.8 SEGNALAZIONI DI VIGILANZA.....	32
3. DISPOSIZIONI FINALI	33

1. PREMESSA

Il presente regolamento (di seguito “Regolamento” o “documento”) è volto a disciplinare l’identificazione, l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni con i c.d. “Soggetti Collegati” poste in essere da Banca Popolare Valconca direttamente e/o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza, sia in termini sostanziali che procedurali, delle operazioni medesime, nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili.

Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Valconca S.p.A. (di seguito, per brevità, Banca) in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche, Circolare Banca d’Italia n.285/13 – 33° aggiornamento del 23 Giugno 2020.

Il profilo della disciplina è altresì interessato da ulteriori disposizioni legislative – di seguito specificate – che hanno per obiettivo quello di assicurare il corretto presidio del rischio derivante dal fatto che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alle concessioni di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti ed azionisti.

L’approvazione e le modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni normative e regolamentari, ovvero che si rendessero opportune in considerazione dell’operatività della Banca, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibererà con il coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti e dell’Organo di controllo della Banca.

A tal proposito si sottolinea che la disciplina di Vigilanza attribuisce un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti allo scopo di preservare l’integrità dei processi decisionali nelle operazioni con Soggetti Collegati. Questi sono infatti coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

Per lo svolgimento dei compiti previsti nel presente regolamento in capo agli amministratori indipendenti il Consiglio di amministrazione (con delibera del 29/11/2010) ha istituito al proprio interno un Comitato, denominato “Comitato degli Amministratori Indipendenti” (di seguito “il Comitato”), oggi denominato “Comitato Parti Correlate” e composto da 5 amministratori indipendenti.

Il presente Regolamento e le sue successive modifiche sono pubblicate sul sito internet della Banca Popolare Valconca (www.bancavalconca.it) nella sezione “Chi siamo”.

Il presente documento sostituisce il Regolamento delle Operazioni con Soggetti Collegati del 29/03/2016, del 25/06/2012, il precedente Regolamento delle Operazioni con Parti Correlate del 29/11/2010 ed i criteri di applicazione dell’art. 136 TUB approvati con delibera del 22/4/2002.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento è stato predisposto nel rispetto delle seguenti fonti normative:

- Codice Civile: artt. 2373, 2391, 2391 bis, 2427 n. 22 bis, 2539;
- Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate, adottato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato con delibere n.17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017, n.19974 del 27 aprile 2017, n. 21396 del 10 giugno 2020 e n. 21624 del 10 dicembre 2020 (di seguito “Regolamento Consob”);¹
- Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 avente ad oggetto: *“Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con Parti Correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010”*; come successivamente modificato;
- Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche emanate da Banca d’Italia con la Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – 33° aggiornamento del 23 giugno 2020 recante la disciplina di Vigilanza delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati alla Banca o al gruppo bancario (Parte Terza, Capitolo 11);
- Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia (Titolo II, Capitolo 3) recanti disposizioni applicative relative all’articolo 136 TUB;
- Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate da Banca d’Italia con Provvedimento del 4 marzo 2008 e successivi aggiornamenti;
- D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, TUB e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 53 e 136;
- Art. 137 del TUB in materia di mendacio bancario e falso interno;
- D.Lgs. 24 febbraio 1998, TUF e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 58;
- Principio Contabile Internazionale IAS 24² (Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate), come riportato nel Regolamento CE n. 1606/2002, da ultimo modificato dal regolamento CE n. 632/2010 e Principio Contabile IAS 28 (contabilizzazione delle operazioni con le cosiddette società collegate);
- Deliberazione del CICR del 29 luglio 2008 n. 277, relativa alla disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti delle parti correlate e dei soggetti ad esse connessi;
- Direttiva 2006/48/CE modificata da Direttiva 2007/18/CE, 2007/44/CE, 2007/64/CE, 2008/24/CE relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) e 2006/49/CE relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;

Il presente Regolamento si propone di recepire e dare attuazione alle discipline sopra richiamate, introducendo regole sull’operatività con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

¹ Il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato con delibere n.17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017, n.19974 del 27 aprile 2017, n.21396 del 10 giugno 2020 e n. 21624 del 10 dicembre 2020, si applica, oltre che alle società quotate, agli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante e Banca Popolare Valconca, in quanto tale, è tenuta all’osservanza delle relative prescrizioni.

² Nell’ambito dei documenti contabili, Banca Popolare Valconca è tenuta a fornire, in sede di redazione del Bilancio Individuale, le informazioni in materia di operazioni concluse con parti correlate di cui al Principio Contabile Internazionale IAS 24.

3. DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Regolamento vengono adottate le seguenti definizioni (dove non specificato diversamente le definizioni si intendono mutate dalla Disciplina Prudenziale Banca d'Italia):

“Amministratore Indipendente”

L'Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 19 del vigente Statuto di Banca Popolare Valconca, oltre che dal D.M. 169/2020, attuativo dell'art. 26 TUB.

Gli Amministratori 'indipendenti' non devono svolgere incarichi esecutivi, né intrattenere od aver intrattenuto nel passato recente, relazioni con la Banca, o i soggetti ad essa collegati.

“Amministratore Indipendente Non Correlato”

L'Amministratore Indipendente che non è controparte di una determinata operazione, né Parte Correlata di quest'ultima.

“Attività di rischio”

Le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

“Controllo Banca d'Italia”

Il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento su di un'entità.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente, più di metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.

Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea, e risulta avere:

- il controllo di più della metà dei diritti di voto in forza di un accordo con altri investitori;
- il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità, in forza di uno statuto o di un accordo;
- il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

“Controllo Congiunto”

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica.

In tal caso, si considerano 'controllanti':

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti di qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

“Controllo Congiunto Consob”

Ha il significato di cui all'IFRS 11 (*Accordi per un controllo congiunto*) e, in particolare, indica la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo che esiste unicamente quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

"Controllo Consob"

Ha il significato di cui all'IFRS 10 (*Bilancio consolidato*) e, in particolare, un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.

"Controllo Indiretto"

Il controllo esercitato tramite società controllate, società fiduciarie o interposte persone. Non si considerano sottoposte a controllo indiretto le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

"Dirigenti con Responsabilità Strategiche"

I Soggetti che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione strategica, della direzione e del controllo della Società, quali gli Amministratori (esecutivi o meno), i Sindaci, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale.

"Esponenti Aziendali" (cfr. modifiche art. 136 L. 17/12/2012 n. 221)

Ai sensi dell'art. 136 del TUB sono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un Intermediario vigilato.

"Operazioni di interesse personale ex art. 2391 c.c."

Operazioni nelle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione siano portatori – per conto proprio o per conto di terzi – di un interesse particolare.

"Influenza notevole Banca d'Italia"

Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

Per contro, in caso di possesso inferiore alle predette soglie, occorrono specifici approfondimenti per accertare l'eventuale sussistenza di un'influenza notevole, solitamente segnalata da una o più delle seguenti circostanze:

- la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata, tranne che si tratti del componente espressione dei soci di minoranza;
- la partecipazione alle decisioni di natura strategica, in forza di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'Assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, al di fuori di una situazione di controllo congiunto;
- la presenza di operazioni rilevanti;
- l'interscambio di personale dirigente;
- la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

"Influenza notevole Consob"

Ha il significato di cui allo IAS 28 (*Partecipazioni in società collegate e joint venture*) e, in particolare, indica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.

“Parte Correlata Banca d'Italia”

La normativa Banca d'Italia definisce Parte Correlata:

1. l'Esponente Aziendale
2. il Partecipante, ossia il soggetto che detiene una partecipazione pari almeno al 10% del capitale o delle azioni con diritto di voto e che esercita i diritti ad essa inerenti, nonché chi detenga il controllo della Banca, anche congiuntamente ad altri, o sia in grado di esercitare un'influenza notevole sulla Banca;
3. il soggetto diverso dal partecipante in grado da solo di nominare uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

"Parte Correlata Consob/IAS 24"

Una *parte correlata* è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (nel presente Principio, definita come l'«entità che redige il bilancio»).

- a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - i. ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - ii. ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - iii. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - i. l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - ii. un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - iii. entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - iv. un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - v. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;
 - vi. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - vii. una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

“Parte Correlata non finanziaria”

La normativa Banca d'Italia definisce “Parte Correlata Non Finanziaria”:

1. la parte correlata che esercita in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria, ai sensi della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari;
2. la parte correlata le cui attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative, eccedono il 50% del totale delle attività complessive;
3. il Partecipante è una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione, che sia società di partecipazione qualificabile come impresa non finanziaria, ai sensi della richiamata disciplina.

“Partecipante”

Il soggetto tenuto a richiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e seguenti del TUB in materia di ‘Partecipazione nelle banche’.

“Fondi propri”

L’aggregato definito dalla Parte Due del CRR.

“Società Controllata”

Un’entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un’altra entità.

“Società Collegata”

Un’entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio esercita un’influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto.

“Soggetto Connesso”

La disciplina Banca d’Italia considera ‘Soggetto Connesso’:

- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una parte correlata;
- i soggetti che controllano una delle parti correlate indicate ai numeri 2. e 3. della relativa definizione, ossia il Partecipante e il soggetto diverso dal partecipante, in grado di nominare da solo uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- gli stretti familiari di una parte correlata e le società e le imprese controllate da questi ultimi.

“Soggetti Collegati”

L’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi, talché sono compresi in questo perimetro, oltre alle Parti Correlate, le Parti Correlate Non Finanziarie e i soggetti connessi.

“Stretti familiari Banca d'Italia”

Coloro che possono influenzare o essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Società e includono, normalmente, i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest’ultimo.

“Stretti familiari Consob/IAS 24”

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.

“Affini”

Banca d’Italia, per quanto esclusi dalla presente disciplina, prevede che le banche e le capogruppo censiscano come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado.

Le informazioni così raccolte devono essere tenute a disposizione per eventuali richieste dell’Organo di Vigilanza.

4. CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI

Il primo presidio operativo, volto a garantire il rispetto della disciplina delle operazioni con Parti Correlate è rappresentato dal censimento, tramite l'applicativo informatico "Daisy" nell'Anagrafe Generale, dell'insieme dei Soggetti Collegati (che, come evidenziato nell'ambito delle "Definizioni", comprendono le "Parti Correlate" ed i relativi "Soggetti Connessi"). Questa operatività è a cura della Segreteria Societaria legale e reclami, che è altresì l'owner principale della gestione dell'applicativo, con il coinvolgimento delle ulteriori unità operative di Sede, per le parti di rispettiva competenza (Area Crediti, Area Finanza, Ufficio Trasparenza).

È bene ribadire che la definizione di Parte Correlata è declinata all'interno di differenti disposizioni regolamentari, ciascuna delle quali presenta accezioni e specificità a volte non sovrapponibili tra i diversi ambiti normativi.

La Banca, per ovviare a tale problematica, ha individuato i principali 4 ambiti normativi di riferimento:

1. **IAS 24:** Informativa di Bilancio sulle Parti Correlate
2. **Regolamento Consob delibera 17221:** Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.
3. **Articolo 53 comma 4° TUB / 33° aggiornamento del 23 giugno 2020 Circolare 285/13 Banca d'Italia:** Conflitti di interesse e attività di rischio verso Soggetti Collegati.
4. **Articolo 136 TUB:** Obbligazioni degli Esponenti Bancari.

ed ha schematizzato le aree di sovrapposizione/di difformità in una tabella riepilogativa (riportata in Allegato 1 "Perimetro derivante dall'interpretazione puntuale degli ambiti normativi di riferimento")

Tali differenze (che afferiscono principalmente ai gradi di parentela ed al concetto di controllo) sono state debitamente considerate dalla Banca in fase di censimento del perimetro delle Parti correlate e dei relativi Soggetti Connessi, valutando tempo per tempo se applicare la definizione normativa puntuale ovvero estendere trasversalmente la definizione più restrittiva applicata tra gli ambiti regolamentari indagati.

Oltre ai 4 ambiti normativi di riferimento vanno tenute sempre a riferimento le disposizioni civilistiche di cui all'articolo 2391 c.c. in materia di interesse dell'Amministratore (per le quali si rinvia alla "Sezione I - le operazioni di interesse personale ex art. 2391 c.c.").

Modalità di censimento

Per definire il perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati, la Banca si avvale delle informazioni raccolte tramite appositi questionari (schede informative, riportate in Allegato 3) nonché di quelle acquisite in fase di apertura dei rapporti bancari e, successivamente, in occasione del rinnovo degli affidamenti o della revisione dei contratti.

La raccolta, il monitoraggio e l'aggiornamento periodico delle informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei Soggetti Collegati sono eseguite tramite apposita procedura informatica, avvalendosi di tutte le fonti di informazione disponibili, sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale dei Rischi, Cerved, Centrale dei Bilanci, ecc.).

Le informazioni disponibili vengono integrate, raccordate e periodicamente aggiornate ogni 12 mesi (30 giugno), in modo da acquisire e mantenere una visione completa delle posizioni.

Le norme prevedono che i soggetti qualificabili come Parti Correlate, a cominciare dagli Esponenti Aziendali, debbano cooperare con la Banca, al fine di consentire un censimento corretto e completo dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi.

A tale scopo, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a fornire alla Segreteria Societaria legale e reclami, utilizzando le apposite schede allegate al presente Regolamento, le seguenti informazioni:

1. l'elenco delle Società e imprese, anche in forma non societaria, controllate direttamente o indirettamente o sulle quali esercitano un'influenza notevole;
2. l'elenco degli "stretti familiari", come identificati dalla disciplina delle Parti Correlate;
3. l'elenco dei parenti entro il secondo grado;
4. l'elenco degli affini entro il secondo grado;
5. l'elenco delle società e imprese, anche in forma non societaria, controllate dai soggetti di cui ai precedenti punti 2-3-4.

Gli Esponenti sono inoltre informati dell'obbligo di comunicare tempestivamente alla Segreteria Societaria legale e reclami qualunque eventuale variazione nelle informazioni fornite e ogni circostanza sopravvenuta che possa comportare modifiche del perimetro dei soggetti connessi.

Le informazioni raccolte, e tempo per tempo aggiornate, dalla Segreteria Societaria legale e reclami vengono immesse in apposita procedura in modo che sia possibile individuare le relazioni con i soggetti in argomento.

Conflitti di interesse nei confronti del personale più rilevante

Le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia riservano un particolare trattamento alle operazioni poste in essere con il c.d. "Personale Rilevante", identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione. In particolare, secondo la Banca d'Italia, sebbene i soggetti rientranti nella categoria non siano considerabili come Parti Correlate, la loro attività professionale o il loro ruolo aziendale hanno o possono avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca. Per tale motivo, occorre prevedere appositi meccanismi di valutazione, gestione e controllo delle operazioni poste in essere con tali soggetti.

Al personale più rilevante è richiesto di dichiarare al Direttore Generale le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o tramite entità giuridiche/propri familiari, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori.

La Banca ha previsto che, relativamente alle operazioni in cui sono coinvolti i soggetti di cui sopra, la competenza a deliberare è:

- per le operazioni di finanziamento e per le altre tipologie di operazione che non presentano le caratteristiche dell'ordinarietà, la competenza a deliberare è in ogni caso del Consiglio di Amministrazione;
- per le altre tipologie di operazione, se rientranti nel concetto di ordinarietà definito dal presente Regolamento, la competenza a deliberare è del Direttore Generale.

Le operazioni concluse in cui risulta coinvolto direttamente o indirettamente il cd. "personale più rilevante" sono oggetto di informativa semestrale agli Amministratori Indipendenti, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Tali adempimenti relativamente alle operazioni di impiego/finanziamento, ed anche per tutte le altre tipologie di operazione sono a cura della Segreteria Societaria legale e reclami, con il necessario coinvolgimento delle unità operative di Sede coinvolte, per le parti di rispettiva competenza (Area Crediti, Ufficio Trasparenza)

Il Servizio Risorse Umane richiede al personale più rilevante, apposita dichiarazione di impegno a comunicare situazioni di interesse diretto o indiretto nelle operazioni (mediante compilazione di apposite schede informative riportate in Allegato 4).

Specifici presidi del rischio di conflitti di interesse sono previsti all'interno della regolamentazione interna in materia creditizia, in materia di prestazione dei servizi d'investimento (in particolare, nella Policy sui conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e nella Policy sulle operazioni personali compiute da soggetti rilevanti) e, in generale, e nel Codice Etico.

SEZIONE I - LE OPERAZIONI DI INTERESSE PERSONALE EX ART. 2391 C.C.

Le disposizioni di cui all'articolo 2391 del codice civile si applicano alle c.d. operazioni di interesse personale che coinvolgano un "Amministratore"; la Banca ha optato per applicare estensivamente la presente disciplina anche alle operazioni atte a configurare un interesse in capo ai componenti del Collegio Sindacale.

Nell'ipotesi in cui un Amministratore/Sindaco abbia in una determinata operazione un interesse individuale, per conto proprio o di terzi, anche di carattere non conflittuale, o addirittura concorrente, con l'interesse della società, deve darne notizia scritta, o da acquisire a verbale, agli altri Amministratori e ai membri del Collegio Sindacale, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse individuale.

Allorché l'operazione si consideri riconducibile all'Amministratore/Sindaco ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico Bancario, l'applicazione della relativa disciplina è assorbente rispetto a quella della presente Sezione, in particolare restano fermi tutti gli adempimenti di cui all'articolo 2931 cc e si applicano le modalità deliberative maggiormente stringenti previste dall'articolo 136 TUB (deliberazioni all'unanimità).

Soggetti coinvolti ed ambito di applicazione

Con riguardo alle operazioni in cui è presente un interesse da parte degli Amministratori/Sindaci della Banca, valgono le prescrizioni normative rispettivamente di cui all'art. 2391 del Codice Civile e all'art. 28 dello Statuto della Banca.

In particolare, l'art. 2391 del c.c. prevede che ogni operazione (atti e contratti di gestione dell'impresa, operazioni di gestione interna come il conferimento delle deleghe) nella quale esiste o potrebbe essere ravvisato un interesse dell'Amministratore/Sindaco della Banca in una specifica operazione societaria determina una fattispecie di interessi degli Amministratori/Sindaci.

Gli Amministratori/Sindaci della Banca sono, quindi, i soggetti che possono essere coinvolti in una situazione di conflitto di interessi con la Banca stessa, sia quando è coinvolto l'interesse dello stesso Amministratore/Sindaco sia quando è coinvolto l'interesse di un terzo di cui si possa ritenere portatore l'Amministratore/Sindaco stesso, cioè quando si possa presumere che egli sia portato inevitabilmente a tutelare il terzo per ragioni di natura:

- economica (ad esempio, Amministratore/Sindaco socio e/o Amministratore/Sindaco di società di persone, Amministratore/Sindaco revisore di società di capitali, terzo debitore/creditore dell'Amministratore/Sindaco);
- familiare (ad esempio, parenti e affini oltre il secondo grado);
- affettiva (ad esempio, amici stretti);
- professionale (ad esempio, soggetti in favore dei quali l'Amministratore/Sindaco svolge un'attività professionale in forma sistemica).

Dal punto di vista dei soggetti "riconducibili" agli Amministratori/Sindaci, coinvolti dall'art. 2391 c.c. e dall'art. 28 dello Statuto, oltre ai casi ricadenti anche nelle altre due normative (art. 136 TUB e Disposizioni di Vigilanza), sono da considerare quanto meno:

- alla luce dell'abrogazione dei commi 2 e 2 bis dell'art. 136 TUB, le obbligazioni intercorrenti con le società presso le quali gli Amministratori/Sindaci svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo³ nonché le società controllate e controllanti delle medesime;
- i parenti oltre il secondo grado nonché gli affini oltre il secondo grado degli Amministratori/Sindaci, comprese le società o imprese controllate dagli stessi parenti e affini;
- le persone fiscalmente a carico degli Amministratori/Sindaci, diverse dagli stretti familiari nonché le società o imprese da queste controllate;

³ Ad eccezione delle obbligazioni contratte con società in cui l'Amministratore/Sindaco ricopra la carica di Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Amministratore Unico, Presidente per le quali la Banca, prudenzialmente, presuppone un'influenza notevole (facendole pertanto rientrare all'interno degli opportuni perimetri normativi).

- le società nelle quali gli Amministratori/Sindaci possiedono partecipazioni inferiori ai limiti che determinano l'inclusione all'interno del perimetro dei soggetti collegati;
- le società o imprese in cui un Amministratore/Sindaco svolge un incarico da commercialista o incarichi professionali di altro tipo;
- i terzi con cui gli Amministratori/Sindaci siano vincolati da un rapporto di associazione professionale; in questo caso la sussistenza di accordi interni per la ripartizione delle spese e delle entrate potrebbe evidenziare una situazione in cui l'Amministratore sarebbe portato a tutelare l'interesse del terzo a discapito della Banca. Qualora, poi, l'operazione riguardi l'associazione professionale si prefigurerà comunque un interesse dell'Amministratore/Sindaco (art. 136 TUB);
- i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori/Sindaci sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un presupposto utile e necessario anche se non l'unico per il pagamento del debito.

Comunicazione: obbligo, forma e termine

L'Amministratore/Sindaco interessato ha il dovere di comunicare la sussistenza del proprio interesse agli altri Amministratori e ai membri del Collegio Sindacale.

L'Amministratore/Sindaco è tenuto a fornire un'informativa il più possibile completa affinché gli altri Amministratori siano messi in condizione di adottare una deliberazione informata e consapevole.

La predetta **informativa** deve riguardare:

- **la natura dell'interesse:** precisare se si tratta di un interesse patrimoniale o non patrimoniale; se esso sia o meno in conflitto con quello sociale e, infine, se tale interesse sia concreto e attuale o solo potenziale;
- **i termini dell'interesse:** precisare se si sia portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, in questo secondo caso, chiarire chi sia il soggetto interessato e quali siano i legami tra l'Amministratore/Sindaco e il terzo;
- **l'origine dell'interesse:** evidenziare la circostanza che l'interesse sia preesistente o successivo alla nomina ad Amministratore/Sindaco o all'inizio delle trattative relative all'operazione oggetto della decisione sociale;
- **la portata dell'interesse:** indicare la rilevanza pratica dell'interesse, indicando vantaggi e svantaggi che gli potrebbero derivare dalle decisioni della società e, quando possibile, l'estensione temporale dello stesso.

L'informativa può essere resa oralmente nel corso della riunione consiliare a tutti i presenti, prima che la relativa operazione venga deliberata.

L'Amministratore/Sindaco interessato può sempre decidere, anche al fine di precostituirsì la prova dell'adempimento dell'obbligo, di effettuare la comunicazione per iscritto e di inviarla prima della riunione consiliare in cui deve essere discussa l'operazione.

La comunicazione per iscritto deve essere, comunque, effettuata quando l'Amministratore/Sindaco sa in anticipo che il Consiglio di Amministrazione dovrà decidere su un'operazione in cui egli abbia un interesse e preveda di essere impossibilitato a partecipare alla riunione consiliare.

In tutti i casi, la comunicazione ricevuta deve essere successivamente trascritta nel verbale del Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla comunicazione riassumendone il contenuto.

Obbligo di astensione e procedimento operativo

L'Amministratore/Sindaco che abbia informato il Consiglio di Amministrazione di essere portatore di un interesse individuale, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione, non partecipa al relativo voto, e, di norma, non partecipa alla discussione.

Le deliberazioni concernenti operazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente Sezione devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Banca dell'operazione.

L'assunzione della delibera rispetto alla quale l'esponente aziendale sia portatore, direttamente e/o indirettamente, di un interesse rilevante ai sensi dell'art. 2391 del codice civile, dovrà essere realizzata secondo il seguente iter deliberativo:

- 1) l'esponente aziendale, una volta assolti gli obblighi di informativa preliminare, dovrà astenersi al momento dell'assunzione della delibera rispetto alla quale risulta essere portatore di interessi;
- 2) la delibera è sempre di competenza del Consiglio di Amministrazione e viene assunta a maggioranza qualificata di almeno quattro dei suoi componenti;
- 3) sull'oggetto della delibera dovrà essere acquisito anche il parere positivo e vincolante dei Sindaci della Banca. In caso di assenza di uno o più sindaci dovrà essere acquisito il relativo parere favorevole prima della resa operativa della delibera.

Le deliberazioni concernenti operazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente Sezione devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Banca.

Nell'ipotesi di:

- omessa o insufficiente comunicazione da parte dell'Amministratore/Sindaco interessato;
- omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione della delibera;
- adozione di deliberazioni dannose per la società con il voto determinante dell'Amministratore interessato/con il parere favorevole del Sindaco interessato,

le delibere del Consiglio di Amministrazione, se potenzialmente dannose per la società, possono essere impugnate dagli Amministratori (anche individualmente) e dal Collegio Sindacale (previa delibera collegiale in quanto i Sindaci non dispongono della legittimazione ad agire individualmente) entro 90 gg. dalla loro data.

Non sono però legittimati ad impugnare la deliberazione gli Amministratori che hanno approvato l'operazione, salvo che per il motivo di omessa o insufficiente comunicazione da parte dell'Amministratore/Sindaco interessato. Il socio è legittimato ad impugnare tali delibere solo nei casi in cui le stesse ledano direttamente un suo diritto ex art. 2388 c.c..

Inoltre agli Amministratori/Sindaci, e più in generale agli esponenti aziendali, è richiesto di attenersi alle seguenti linee di comportamento per consolidare la direttrice di etica, trasparenza e correttezza adottati nella Banca:

- gli esponenti si attengono al principio deontologico secondo il quale essi devono astenersi da ogni forma di trattazione degli affari della Banca direttamente con i clienti attuali e potenziali, segnatamente in materia di affidamenti. Notizie, informazioni, suggerimenti e successivi contatti diretti con le persone interessate devono sempre essere filtrati per il tramite del Direttore Generale, cui compete istituzionalmente gestire gli affari della Banca. Gli esponenti non possono e non devono quindi, anche per motivi di chiarezza e trasparenza nei confronti dei terzi, svolgere compiti, sia pure saltuariamente, che si sovrapporrebbero a quelli istituzionalmente spettanti al Direttore Generale. L'applicazione di questo principio di comportamento è della massima importanza, per assicurare la funzionalità operativa e il rispetto dei ruoli;
- l'esponente, qualora sia in possesso di notizie circa fatti suscettibili di arrecare un danno economico alla Banca, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'eventuale rispetto del segreto professionale;
- l'esponente deve privilegiare la tutela dell'interesse dell'istituto rispetto ad altri interessi.

L'esponente risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione e anche in relazione dall'utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

SEZIONE II - LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

1. OPERAZIONI CON ESPONENTI AZIENDALI

La disciplina delle operazioni con gli esponenti aziendali dell'impresa bancaria è contenuta nell'art. 136 d.lgs. n. 385/1993 ("Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"). La Banca d'Italia disciplina ulteriormente le "Obbligazioni degli Esponenti Bancari" nelle *Istruzioni di Vigilanza per le Banche* (Titolo II, Capitolo 3).

La disciplina normativa e regolamentare si applica:

- alle obbligazioni di qualsiasi natura che l'esponente, direttamente o indirettamente, contrae con la Banca;
- agli atti di compravendita che l'esponente, direttamente o indirettamente, compie con la Banca;
- alle obbligazioni derivanti dal conferimento di incarichi professionali agli esponenti aziendali.

Premesso che si intendono "Funzioni di amministrazioni, di direzione e controllo":

- la carica di membro del Consiglio di Amministrazione;
- la carica di membro del Collegio Sindacale;
- la carica di Direttore Generale;
- le cariche equivalenti alle precedenti (liquidatore; revisore; membro del Consiglio di Sorveglianza; membro del Consiglio di Gestione; membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione);

sono considerati "esponenti aziendali" della Banca:

1. i membri del Consiglio di Amministrazione
2. i membri (effettivi) del Collegio Sindacale
3. il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale

L'art. 136 TUB si applica ai rapporti contrattuali di qualsiasi natura che l'esponente intenda contrarre.

Rilevano, pertanto:

- le obbligazioni finanziarie;
- le obbligazioni non finanziarie;
- i contratti di compravendita;
- i rapporti professionali.

In generale, si assume che la norma faccia riferimento a tutte quelle obbligazioni nelle quali acquisti rilevanza la qualità soggettiva della controparte e sussista, anche solo in astratto, la possibilità di conflitto con l'interesse della banca.

Esempi di operazioni rientranti nell'art. 136 TUB:

- un esponente della Banca ottiene un finanziamento dalla Banca;
- un esponente della Banca vende un immobile alla Banca;
- un esponente della Banca è destinatario di un incarico professionale da parte della Banca;
- una società controllata da un esponente della Banca ottiene un finanziamento da parte della Banca.

L'interpretazione congiunta del disposto normativo di cui all'articolo 136 T.U.B. e delle Istruzioni di Vigilanza Banca d'Italia (Circolare 229/99, Titolo II, Capitolo 3) ha comportato che le fattispecie per le quali la Banca attiva automaticamente la procedura dell'art. 136 TUB sono:

1. le obbligazioni contratte direttamente dall'esponente aziendale;
2. le obbligazioni che, seppure contratte formalmente da un soggetto diverso dall'esponente aziendale, di fatto siano riconducibili all'esponente aziendale. Si considerano obbligazioni c.d. indirette e, quindi riconducibili all'esponente aziendale, quelle contratte da:
 - A. Società di capitali per le quali l'esponente aziendale possa vantare una situazione di controllo ex art. 23 TUB o influenza notevole (come descritta nell'ambito delle "Definizioni")
 - B. Società per le cui obbligazioni l'esponente aziendale sia tenuto a rispondere illimitatamente e, quindi,
 - Società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;

- Società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale l'esponente sia socio accomandatario;
 - Società di capitali di cui l'esponente sia l'unico azionista, al di fuori delle ipotesi nelle quali siano stati osservati i requisiti (integrale versamento del capitale e pubblicità nel Registro Imprese della circostanza dell'unico socio) per potere fruire della responsabilità limitata.
- C. Società ovvero persona fisica (intesi come parenti e affini sino al secondo grado) laddove il rapporto di fatto viene ad instaurarsi in capo all'esponente aziendale.

La procedura di cui all'art. 136 del T.U.B. trova applicazione per le obbligazioni a scadenza indeterminata ovvero nelle ipotesi in cui siano mutate le condizioni dell'operazione (tassi, valute, spese, commissioni ecc.) anche nei seguenti casi:

- finanziamenti accordati ad un soggetto prima che lo stesso diventasse esponente della banca o società contraente;
- obbligazioni assunte da esponenti di banche partecipanti ad un procedimento di fusione, nel caso di permanenza degli esponenti medesimi presso gli organi collegiali della nuova banca;
- obbligazioni assunte da esponenti di una società, bancaria e non, nei confronti di altra società o banca facente parte del gruppo bancario, nel caso in cui la società estranea al gruppo entri *successivamente* a far parte del gruppo medesimo.

Non rientrano, invece, in tale ambito di applicazione:

- i servizi resi agli Amministratori o a terzi loro collegabili a condizioni standardizzate in uso per la clientela;
- i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza, ecc.), resi agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela;
- alla luce dell'abrogazione dei commi 2 e 2 bis dell'art. 136 TUB, le obbligazioni intercorrenti con le società presso le quali gli esponenti aziendali svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché le società controllate e controllanti delle medesime.

Gli esponenti aziendali sono tenuti a:

- fornire alla Segreteria Societaria legale e reclami un elenco aggiornato relativo ai componenti dei rispettivi nuclei familiari (parenti e affini fino al secondo grado) secondo le prescrizioni regolamentari;
- fornire alla Segreteria Societaria legale e reclami un elenco aggiornato di tutte le società di capitali per le quali l'esponente o i componenti dei nuclei familiari dichiarati possano vantare una situazione di controllo o di influenza notevole (come definita in precedenza) e/o per le cui obbligazioni l'esponente aziendale sia tenuto a rispondere illimitatamente;
- fornire alla Segreteria Societaria legale e reclami l'elenco delle altre persone fisiche o giuridiche diverse dalle precedenti, con cui l'esponente abbia relazioni tali da avere un interesse indiretto, in conflitto con la Banca, nel risultato dell'operazione;
- aggiornare tempestivamente le informazioni di cui sopra almeno ogni 12 mesi (entro il 30 giugno, mediante la scheda informativa riportata in Allegato 3), fornendo alla Segreteria Societaria legale e reclami il documento aggiornato, o dichiarando per iscritto che non sono intervenute variazioni;
- informare i componenti dei nuclei familiari e le società di cui al punto che, laddove gli stessi intendano intrattenere rapporti obbligatori con la Banca, dovranno comunicare alla stessa il relativo rapporto diretto o indiretto con l'esponente aziendale prima di perfezionare il relativo rapporto bancario;
- comunicare al Consiglio le situazioni rilevanti ex art. 136 TUB ogni qual volta si concretizzino circostanze tali da attivare obbligazioni rientranti nella disciplina di tale norma.

Iter deliberativo 136

Il Consiglio di amministrazione delibera la richiesta di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita da parte dell'esponente aziendale all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i

componenti del Collegio Sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli Amministratori.

L'Amministratore e/o il sindaco interessato si astiene, eventualmente allontanandosi dalla seduta, dal rendere parte alle deliberazioni concernenti le obbligazioni di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente contratte con la banca⁴.

L'unanimità prescritta dall'art. 136 del TUB non è condizionata alla presenza di tutti i componenti l'organo di amministrazione, essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, senza alcuna astensione – salvo beninteso quella dell'interessato – votino a favore dell'operazione. Nella relativa verbalizzazione si avrà cura di fare risultare esplicitamente l'osservanza delle condizioni suindicate.

Laddove alla riunione consiliare risulti essere stato assente anche un solo Sindaco, occorre ottenere separatamente il relativo parere favorevole prima di dare esecuzione all'operazione. Il relativo parere può constare dalla specifica indicazione riportata in calce al verbale consiliare all'uopo sottoscritta dal/dai Sindaco/ci mancante/ti.

Della integrazione va dato atto in occasione del Consiglio di Amministrazione immediatamente successivo.

Il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale non è necessario nella sola ipotesi nella quale il Sindaco sia direttamente interessato all'operazione, nel qual caso si reputa sufficiente il voto favorevole rilasciato dai soli componenti del Collegio Sindacale non interessati dall'operazione.

Al Consiglio di Amministrazione è demandata la valutazione se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di un'obbligazione indiretta dell'esponente coinvolto; lo stesso deve rendere edotto il Consiglio di Amministrazione della propria particolare situazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari.

La decisione in ordine alle operazioni della specie deve essere assunta in ogni caso dal Consiglio di Amministrazione, senza possibilità di delega ad organi ristretti o all'esecutivo aziendale. Pertanto, l'assunzione di obbligazioni dirette o indirette di esponenti aziendali dovrà sempre trovare fondamento in una deliberazione consiliare assunta con le modalità sopra indicate.

Nell'ipotesi in cui una deliberazione rilevante ai sensi dell'art. 136 TUB fosse assunta senza l'osservanza delle formalità previste dalla norma e dal presente Regolamento, l'esponente aziendale interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.

Ad esempio, nell'ipotesi in cui su rapporti intrattenuti con un esponente aziendale o con un cliente allo stesso riferibile ai sensi dell'art. 136 TUB si verifichi un utilizzo superiore all'affidamento concesso o, in mancanza di affidamento ("extrafido" o "sconfinamento"), in conseguenza di addebiti non prevedibili, la posizione verrà sottoposta all'esame del primo Consiglio di Amministrazione utile, per l'eventuale adozione dei necessari provvedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 136 TUB.

⁴ Si specifica come rientri altresì in tali casistiche il rilascio di eventuale garanzia solidale, determinandosi un'obbligazione in caso di insolvenza dell'affidato/obbligato principale.

2. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Ai fini del presente Regolamento, costituiscono operazioni con Soggetti Collegati le transazioni compiute dalla Banca che comportano l'assunzione di attività di rischio, nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo. I Soggetti Collegati sono stati identificati dalla Banca sulla base delle Disposizioni di Vigilanza prudenziali Banca d'Italia (il relativo perimetro è stato puntualmente dettagliato in Allegato 1). I Soggetti Collegati presentano in procedura anagrafe il flag di rilevanza normativa "art. 53 TUB".

L'iter di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati è stato declinato sulla base delle Disposizioni di Vigilanza Prudenziali Banca d'Italia di cui al 33° aggiornamento del 23 giugno 2020 della Circolare 285/13. L'iter è stato disegnato in maniera tale da risultare conforme anche alla disciplina prevista dal Regolamento Consob 17221 (agg.to delibera Consob 21624) in materia di operazioni con Parti Correlate (flag di rilevanza normativa in procedura anagrafe "CONSOB"). Pertanto, gli adempimenti di seguito riportati assolvono agli obblighi normativi di cui ad entrambe le discipline prudenziali (Consob/Banca d'Italia).

Le operazioni con Soggetti Collegati si possono distinguere in:

- a. Operazioni di Maggiore Rilevanza
- b. Operazioni di Minore Rilevanza
- c. Operazioni riconducibili a esenzioni e deroghe
- d. Operazioni riconducibili ai casi di esclusione

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza sono assoggettate alla procedura prevista dal presente Regolamento.

Le operazioni diverse da quelle di maggiore e minore rilevanza sono disciplinate dalle ordinarie procedure deliberative.

A. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Un'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza quando uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabile a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5% dei Fondi Propri, tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato:

- a) *Indice di rilevanza del Controvalore*, ossia il rapporto tra il controvalore dell'operazione ed i Fondi Propri.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali (Regolamento CE n. 1606/2002);
- iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- b) *Indice di rilevanza dell'Attivo*, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca, prendendo a riferimento il più recente stato patrimoniale pubblicato. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetto sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetto sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato dalle passività della società acquisita, eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- c) *l'Indice di rilevanza delle passività*, ossia il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Banca, prendendo a riferimento il più recente stato patrimoniale pubblicato.

B. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Si tratta delle operazioni concluse con Soggetti Collegati, il cui controvalore sia superiore a 250.000,00 Euro ed inferiore alla soglia del 5% prevista per le operazioni di Maggiore Rilevanza.

C. OPERAZIONI RICONDUCIBILI A ESENZIONI E DEROGHE

Operazioni di importo esiguo

Banca d'Italia, per assicurare un'applicazione omogenea della norma, ha fissato delle soglie in valore assoluto, talché il controvalore delle 'operazioni di importo esiguo' non deve superare:

- per le banche i cui fondi propri (a livello consolidato, nel caso di Gruppi) sono inferiori a 500 milioni di Euro, la soglia di 250.000,00 euro;
- per le banche i cui fondi propri (a livello consolidato, nel caso di Gruppi) sono superiori a 500 milioni di Euro, il minore tra 1.000.000,00 di euro e lo 0,05% dei fondi propri.

Nel caso della Banca, tenuto altresì conto del Regolamento Consob n. 17221, si qualificano come 'operazioni di importo esiguo' tutte quelle operazioni il cui controvalore sia:

- minore o uguale ad Euro 150.000 nel caso in cui la controparte sia una persona fisica;
- minore o uguale ad Euro 250.000 nel caso in cui la controparte sia una persona giuridica.

Per quanto concerne le operazioni concernenti la concessione di affidamenti, il limite va riferito alla somma degli affidamenti in capo al singolo Soggetto Collegato e al gruppo economico di appartenenza.

Operazioni ordinarie effettuate a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

Si tratta di operazioni di Minore Rilevanza, concluse con Soggetti Collegati, rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*. Gli elementi in base ai quali è possibile qualificare un'operazione come 'ordinaria' sono i seguenti:

- l'oggetto dell'operazione e la sua riconducibilità all'ordinaria attività, vale a dire la ricorrenza di quella specie di operazione nell'ambito dell'attività della banca;

- l'oggettività delle condizioni, che non devono discostarsi dagli usi e dalle prassi correnti;
- la semplicità dello schema economico-contrattuale;
- la contenuta rilevanza quantitativa;
- la natura della controparte.

Si considerano "Condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*", le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate, per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.

Di tali operazioni la Segreteria Societaria legale e reclami è tenuta a fornire al Comitato degli amministratori indipendenti ed al Consiglio di amministrazione una informativa ex-post entro il 31 dicembre su base aggregata delle operazioni ordinarie concluse, per consentire un adeguato monitoraggio annuale, anche al fine di verificare la corretta applicazione delle condizioni di esenzione e di adottare le eventuali misure correttive.

Operazioni urgenti

Nei casi di urgenza, specificatamente comprovata dall'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive, e qualora l'operazione non sia di competenza dell'Assemblea, è possibile adottare una procedura che permette di derogare alle regole descritte ai paragrafi precedenti.

Nella fattispecie Banca Popolare Valconca non si è ritenuto opportuno prevedere deroghe procedurali in caso di urgenza.

D. CASI DI ESCLUSIONE

Non sono considerate operazioni con Soggetti Collegati e non sono, pertanto, soggette alla relativa disciplina:

- le operazioni effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra i componenti intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto (normativa Banca d'Italia. Per la normativa CONSOB sono escluse in presenza di controllo anche non totalitario);
- le operazioni compiute con società controllate (appartenenti o meno al Gruppo Bancario), nonché con società sottoposte a influenza notevole, quando non vi siano significativi interessi di altri soggetti collegati.

L'esclusione è subordinata al fatto che nelle Società controllate o collegate, controparti dell'operazione, non siano presenti interessi tali da rendere conveniente un trasferimento di risorse da una Società all'altra ("Interessi Significativi").

È "Significativo" l'interesse di un soggetto che controlla o esercita un'influenza dominante sulla Banca e detenga nella società controllata o collegata, controparte dell'operazione, una partecipazione che, sommata a quella detenuta nella Banca, renda conveniente il trasferimento di risorse.

Non costituisce "Interesse Significativo" la mera condivisione tra la Società e le controllate di uno o più Amministratori o Dirigenti con responsabilità strategiche;

- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collaterali", poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni impartite con finalità di stabilità da un'Autorità di Vigilanza;
- le deliberazioni assembleari ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del Codice Civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del Comitato Esecutivo;
- le deliberazioni assembleari ex art. 2402 del Codice Civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;

- le deliberazioni in materia di remunerazione, anche per particolari cariche, dei componenti gli organi di amministrazione, direzione e controllo e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché gli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari e relative operazioni esecutive, in favore di dipendenti della Banca, per la cui disciplina si rinvia al Documento sulle Politiche di Remunerazione approvato dall'Assemblea dei Soci, in conformità alle disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di governo societario ovvero quantificati sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- le operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci della Banca, a parità di condizioni⁵ (quali ad esempio gli aumenti di capitale senza esclusione del diritto di opzione, nonché gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili; gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del c.c.; l'acquisto di azioni con prezzo, modalità e quantità riservate a tutti i soci; le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del c.c. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 TUF);

2.1 ISTRUTTORIA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

La Filiale di riferimento del cliente, accertato che trattasi di Soggetto Collegato, sulla base della valorizzazione dello *status* all'interno dell'anagrafe generale della Banca, inoltra la pratica di fido all'Area Crediti per la relativa istruttoria.

Qualora per conoscenza diretta della situazione o per fatti sopravvenuti, la Filiale ritenesse mancante la valorizzazione dello *status*, informa l'Area Crediti, per le opportune rettifiche.

L'Area Crediti verifica e integra la pratica di fido trasmessa dalla Filiale.

L'Area Crediti:

1. verifica il flag anagrafico che identifica la controparte come soggetto rilevante ai fini dell'art. 136 del TUB, o della disciplina sulle Parti Correlate e Soggetti Collegati (Art. 53 TUB), IAS 24, Consob 17721;
2. determina il controvalore dell'operazione in esame;
3. valuta – avvalendosi del supporto informativo del Servizio Amministrazione e Contabilità – se il controvalore dell'operazione comporta il superamento dei limiti alle attività di rischio fissati per il medesimo insieme di Soggetti Collegati, individuati a livello di gruppo. Qualora l'operazione determini il superamento dei limiti alle attività di rischio, questa non potrà essere conclusa;
4. accerta, nel caso di operazione tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, se considerate cumulativamente superino le soglie minime di rilevanza e risultino, pertanto, di competenza del Consiglio di Amministrazione.

A titolo prudenziale, la declinazione operativa per la Banca del **concetto di cumulo** di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario presuppone una verifica:

- circa il **disegno unitario delle operazioni**, da ritenersi sussistente laddove siano tutte riconducibili all'ordinaria attività di gestione dell'impresa o del soggetto interessato, indipendentemente dalle forme tecniche di utilizzo (mutui, anticipazioni, crediti firma, ecc.) oppure laddove vi siano operazioni che, seppur in esecuzione di differenti contratti, risultino tra loro connesse per via del comune esecutore e/o per l'oggetto/scopo cui sono dirette;
- sull'**omogeneità delle operazioni**, discriminando, in linea di massima, le operazioni di finanziamento da quelle di diversa natura (ad esempio quelle attinenti alla raccolta);

⁵ L'esenzione non avrà efficacia per operazioni di fusione con Parti Correlate, scissioni non proporzionali e scissioni di cui sia beneficiaria una Parte Correlata.

- sulla realizzazione dell'operazione da parte dello **stesso soggetto collegato**. Il criterio del cumulo delle operazioni viene effettuato, in un'ottica prudenziale, anche tra operazioni riferite alla parte correlata e ai suoi soggetti connessi, nel caso sia identificabile l'esecuzione del disegno unitario o l'identificazione di operazioni tra loro omogenee;
- delle **attività di rischio in essere** in capo al soggetto collegato e in capo ai suoi soggetti connessi, indipendentemente dall'aver compiuto le stesse nel corso del medesimo esercizio e indipendentemente dall'importo;
- delle **operazioni diverse dalle attività di rischio** realizzate nell'**esercizio in corso**, fermo restando il principio di omogeneità all'interno dei sotto-ambiti di operatività (operazioni di raccolta diretta; di finanza per clientela; di servizi finanziari/di pagamento; ecc.). In tale fattispecie, le operazioni di importo esiguo non concorrono ai fini del cumulo in caso di operazioni frazionate.

A titolo esemplificativo, è opportuno valutare con attenzione le casistiche di seguito indicate al fine di individuare correttamente il c.d. "disegno unitario" ed il concetto di cumulabilità:

- le **attività di rischio** vengono cumulate sulla base dello stesso codice anagrafico di riferimento (**cdg**), considerando perciò l'operazione in richiesta assieme a quelle già in essere, deliberate anche in precedenti esercizi. Di conseguenza, i fidi personali e i fidi concessi alle aziende dell'esponente aziendale (ad eccezione delle ditte individuali) non sembrano cumulabili in ragione della non coincidenza del relativo disegno, inteso come ragione causale dell'operazione;
- fermo restando quanto sopra indicato (cumulo per cdg), anche le **attività di rischio in revisione** sul medesimo soggetto collegato ricadono nell'applicazione delle Procedure e nel calcolo del cumulo;
- altre operazioni/attività di rischio presenti nel perimetro di cui fa parte la parte correlata/il soggetto connesso potrebbero essere prudenzialmente cumulate tra di loro ai fini del concetto di disegno unitario e di rilevanza dell'operazione. Per esempio, i fidi concessi a diverse aziende direttamente riconducibili all'esponente aziendale (ad es. le società controllate), così come i fidi concessi ad aziende non direttamente riconducibili all'esponente aziendale, ma comunque rientranti nel perimetro dei soggetti collegati (ad es. aziende controllate dagli stretti familiari dell'esponente), paiono essere cumulabili soltanto ove risulti possibile creare tra i diversi soggetti giuridici un gruppo sulla base delle regole della concentrazione dei rischi;
- relativamente alle **operazioni di raccolta**, è opportuno che, al momento di una nuova richiesta, siano valutate complessivamente, cumulandole, tutte le operazioni di raccolta poste in essere nell'esercizio in corso dal soggetto collegato richiedente, ad eccezione delle operazioni di importo esiguo che non concorrono ai fini del cumulo in caso di operazioni frazionate.

L'Area Crediti, dopo aver istruito la pratica, la trasmette, unitamente ai relativi allegati, alla Segreteria Societaria legale e reclami, affinché sia messa a disposizione degli Amministratori Indipendenti.

Gli Amministratori Indipendenti sono chiamati a rendere un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, all'Organo competente a deliberarla. Per l'espletamento di tale attività gli Amministratori Indipendenti non sono tenuti ad incontrarsi.

Nel caso in cui un membro del Comitato sia controparte o qualificabile quale soggetto collegato in una determinata operazione, questi, limitatamente a tale operazione, è sostituito dall'amministratore indipendente, non componente il Comitato, più anziano di età. Se non vi sono altri indipendenti si pronunciano i due membri – non correlati – residui del Comitato e, in caso di divergenze tra loro – il Collegio Sindacale.

Ferma restando la facoltà per gli Amministratori Indipendenti di poter richiedere ulteriori precisazioni, la documentazione inviata, che prevede anche la compilazione della Scheda "Operazioni con Parti Correlate" (Allegato 5) deve riportare, almeno, i seguenti elementi informativi:

- le controparti;
- la natura della correlazione (Parte Correlata, Parte Correlata non finanziaria, Soggetto Connesso);
- le modalità esecutive e il tipo di operazione;
- la natura ordinaria o non ordinaria;
- i termini e le condizioni dell'operazione;
- il procedimento valutativo seguito,
- la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;
- gli eventuali rischi per la Banca e l'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti.

Qualora gli Amministratori Indipendenti chiedano ulteriori informazioni, queste devono essere trasmesse con la massima tempestività e in tempo utile per consentirne l'esame, prima della data prevista per la deliberazione da parte dell'Organo competente.

Gli Amministratori Indipendenti, in base al flusso informativo ricevuto, esaminano approfonditamente le ragioni, la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione, nonché gli effetti dell'operazione stessa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

Al termine di questa analisi, gli Amministratori Indipendenti provvedono a trasmettere il proprio parere, motivato non vincolante, all'organo competente a deliberare l'operazione.

Gli Amministratori Indipendenti dovranno formulare il loro parere per iscritto sulla regolarità formale e sostanziale dell'operazione e lo stesso verrà riportato all'interno della Pratica Elettronica di Fido (P.E.F.) o del Portale del Credito. Tale parere è inoltre allegato al verbale della riunione del Comitato.

Ove, in sede d'esame, venissero riscontrate lacune o inadeguatezze, gli Amministratori Indipendenti dovranno rappresentare le stesse all'interno del proprio parere, al fine di porre l'Organo deliberante in condizione di poter adottare gli eventuali correttivi.

Ai fini della redazione del parere, gli Amministratori Indipendenti non hanno l'obbligo di incontrarsi fisicamente nello stesso luogo e il parere, così come la documentazione istruttoria, può essere trasmessa anche con modalità informatiche o a mezzo fax.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza e di operazioni di competenza assembleare, gli Amministratori Indipendenti devono essere coinvolti tempestivamente, sin dalla fase delle trattative e in quella dell'istruttoria, almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e all'organo delegato all'istruttoria e successiva delibera.

Gli Amministratori Indipendenti devono essere coinvolti anche in caso di operazioni concluse con Soggetti Collegati che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, con la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati.

Sempre nei casi in cui un'operazione conclusa con un Soggetto Collegato dia luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi, giudiziali o extra-giudiziali, la Banca, al fine di tutelare i propri interessi, pone in atto le stesse misure previste per le operazioni della medesima specie effettuate con la generalità della clientela, al fine di evitare possibili condizionamenti o il mancato rispetto della normativa interna specifica a causa dello *status* di Soggetto Collegato a cui è imputato il rapporto.

Qualora l'operazione non sia di natura creditizia ma riguardi, ad esempio, un incarico di consulenza o la compravendita di un bene con un qualsiasi Soggetto Collegato, l'iter di deliberazione dell'operazione nasce

dall'unità operativa responsabile dell'operazione stessa che verifica lo status anagrafico della controparte dell'operazione e, qualora riscontri che si tratta di Soggetto Collegato, predispone l'istruttoria dell'operazione mettendola a disposizione della Direzione Generale al fine di effettuare una prima analisi delle implicazioni connesse al rapporto con il Soggetto Collegato e valutare le modalità per il successivo coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti (con le modalità sopra descritte).

Il Comitato può avvalersi per l'espletamento dei propri compiti, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione.

Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto di eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra questi ultimi e (i) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza.⁶

In caso di operazioni di minore rilevanza, il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Collegio sindacale, fissa l'ammontare massimo di tali spese.

2.2 FASE DELIBERATIVA

Una volta ottenuto il parere preventivo e motivato degli Amministratori Indipendenti sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione (parere necessario ma non vincolante), l'operazione in proposta può essere presentata all'Organo competente a deliberare che, per Banca Popolare Valconca, è il Consiglio di Amministrazione.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati dagli Amministratori Indipendenti, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori Indipendenti.

In tutti i casi, le delibere sulle operazioni concluse con Soggetti Collegati devono fornire adeguata motivazione in merito ai seguenti punti:

- opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- ragioni di eventuali scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi idonei a tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Per le operazioni di maggiore rilevanza è previsto, in aggiunta a quanto sopra, che:

- la deliberazione sia assunta dal Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscano la competenza all'Assemblea;
- in caso di parere negativo o condizionato a rilievi degli Amministratori Indipendenti, venga richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale, al quale andrà resa una congrua informativa sull'operazione. Tale parere, come già quello reso dagli Amministratori Indipendenti, deve essere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Si ricorda che per le operazioni con Esponenti Aziendali è specificatamente previsto il rispetto dell'iter deliberativo di cui all'articolo 136 T.U.B. (declinato nell'ambito del Paragrafo 1 "Operazioni con Esponenti Bancari") cui si rinvia.

⁶ Ai sensi dell'art. 2.4 dell'Allegato 4, le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione fornisce all'Assemblea dei Soci, almeno annualmente, una completa informativa sulle operazioni compiute, in presenza di un parere negativo o di significativi rilievi formulati dagli Amministratori Indipendenti e dal Collegio Sindacale.

2.3 OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Se la competenza a deliberare operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati è rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea, le regole previste nei paragrafi precedenti si applicano alla fase della proposta che il Consiglio di Amministrazione presenta all'Organo.

La proposta di delibera che l'Organo Amministrativo presenta all'Assemblea deve essere corredata, pertanto, del parere degli Amministratori Indipendenti e deve fornire adeguate motivazioni in merito all'interesse e alla convenienza della Banca al compimento dell'operazione, alla correttezza sostanziale delle relative condizioni e alle ragioni degli eventuali scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali e di profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* e di mercato.

Non è tuttavia necessario, in caso di parere negativo espresso dagli Amministratori Indipendenti, acquisire il parere del Collegio Sindacale.

Le operazioni di maggiore rilevanza possono essere approvate dal Consiglio di amministrazione, nonostante il parere contrario del Comitato degli amministratori indipendenti e del Collegio sindacale, a condizione che il compimento dell'operazione sia autorizzato dall'assemblea con deliberazione assunta anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti (ferme restando le maggioranze richieste dalla legge e/o dallo statuto). Nella relativa proposta di deliberazione assembleare deve essere previsto espressamente che la maggioranza di cui al precedente periodo rappresenta condizione di efficacia della delibera.

Trovano, inoltre, applicazione gli obblighi di informativa al pubblico e le disposizioni in materia di calcolo delle maggioranze indicate all'art.11, comma 3, del Regolamento Consob (c.d. whitewash), che impediscono il compimento dell'operazione, nel caso la maggioranza dei soci non correlati presenti esprima voto contrario.

2.4 DELIBERE QUADRO

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di approvare, mediante un'unica delibera (delibera quadro), l'esecuzione di operazioni omogenee e sufficientemente determinate sia con alcune categorie di Parti Correlate sia nei confronti degli Esponenti Aziendali.

Le delibere-quadro vengono assunte nel rispetto delle medesime procedure di istruttoria e post deliberative di cui al presente Regolamento. Ai fini del calcolo di rilevanza si tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, considerate nel loro insieme.

Le singole operazioni, compiute a valere sulle delibere-quadro, non sono assoggettate, invece, alle procedure deliberative esposte nei paragrafi precedenti.

A titolo esemplificativo, possono essere inerenti a:

- operazioni con le quali viene data esecuzione a contratti di durata aventi ad oggetto la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi a condizioni economiche prefissate. Se i contratti hanno durata pluriennale, la delibera-quadro deve essere rinnovata di anno in anno;
- operazioni rientranti nell'ambito di altri accordi-quadro, ossia accordi nell'ambito dei quali sia destinata a svolgersi una pluralità di operazioni, già deliberate dal Consiglio di Amministrazione, o da deliberare successivamente all'approvazione dell'accordo stesso;

- operazioni compiute a condizioni economiche e predefinite, a valere nei confronti di determinati segmenti di clientela.

Le delibere-quadro devono rispondere ai seguenti requisiti:

- un'efficacia temporale non superiore a un anno;
- una sufficiente determinazione delle operazioni a cui si riferiscono;
- prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzarsi nel periodo di riferimento, nonché motivazione delle condizioni applicabili.

Nel rispetto di quanto disposto, sia dalla disciplina Consob che di Banca d'Italia, il Consiglio di Amministrazione riceve trimestralmente una completa informativa sull'attuazione delle delibere quadro.

Nel caso in cui un'operazione, seppure inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, non rispetti i fondamentali requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza, non può essere compiuta in esecuzione della stessa e deve essere deliberata secondo le regole previste per le singole operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

2.5 LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI

Atteso che la finalità della disciplina delle operazioni con Soggetti Collegati è quella di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alle concessioni di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, il primo presidio è costituito dai limiti prudenziali fissati dalla Banca d'Italia per le attività di rischio di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dei soggetti collegati.

Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia prevedono che l'assunzione di attività di rischio da parte di una banca nei confronti di ciascun soggetto collegato deve essere contenuta entro precisi limiti riferiti ai fondi propri:

- consolidato, per le banche appartenenti a gruppi
- individuale per le altre banche.

Per Banca Popolare Valconca, i limiti quantitativi sono rapportati ai fondi propri a livello individuale.

I predetti limiti quantitativi devono intendersi riferiti a ciascun insieme di Soggetti Collegati e, pertanto, si applicano all'ammontare complessivo delle attività di rischio della Banca nei confronti dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

Il complesso delle esposizioni di una Banca verso ciascun soggetto collegato non deve superare, quindi, determinate percentuali dei fondi propri, secondo lo schema di seguito riprodotto.

LIMITI

	LIMITI			
	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Altri soggetti
Parti Correlate non finanziarie	5,0%	5,0%	7,5%	15,0%
Altre Parti Correlate	5,0%	7,5%	10,0%	20,0%

Legenda:

1. verso una parte correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi:
 - a) 5,0% nel caso di una parte correlata che sia esponente aziendale o un partecipante di controllo, in grado di esercitare un'influenza notevole;
 - b) 7,5% nel caso di una parte correlata che sia un partecipante diverso da quelli sub a), oppure un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
 - c) 15,0% negli altri casi.
2. verso un'altra parte correlata e relativi soggetti connessi:
 - d) 5,0% nel caso di una parte correlata che sia esponente aziendale;
 - e) 7,5% nel caso di una parte correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
 - f) 10,0% nel caso di una parte correlata che sia un partecipante diverso da quelli sub e), oppure un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
 - g) 20,0% negli altri casi.

Sono escluse dal calcolo del limite prudenziale di concentrazione dei rischi le attività di rischio connesse con operazioni poste in essere tra società appartenenti a un Gruppo Bancario.

Le attività di rischio sono ponderate secondo i fattori previsti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi. Tali fattori tengono conto delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le esposizioni, mentre in mancanza di fattori di ponderazione specifici, le esposizioni sono calcolate al valore nominale.

In caso di pluralità di rapporti tra la banca e la parte correlata, comportante limiti prudenziali diversi, si applica il limite più stringente.

Casi di superamento

Banca Popolare Valconca deve assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso i Soggetti Collegati.

Qualora, per cause indipendenti da volontà o colpa, uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte entro i limiti, nel più breve tempo possibile, e nei 45 giorni successivi deve essere predisposto un piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti la deliberazione degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso i Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

2.6 FASE POST DELIBERATIVA E INFORMATIVA AL PUBBLICO

Ai sensi dell'art. 7, lettera g) del Regolamento Consob e fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1 del TUF, viene messo a disposizione del pubblico, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, presso la sede sociale, o sul sito Internet della Banca, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni di importo esiguo e di minore rilevanza approvate nel trimestre di riferimento, in presenza di un parere negativo espresso dagli Amministratori Indipendenti, nonché delle ragioni per cui si è deciso di non condividere tale parere.

Nel medesimo termine il parere negativo del Comitato viene messo a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul sito internet della Banca.

Le operazioni di maggiore rilevanza devono essere riportate, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, in un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob. Il predetto documento informativo viene messo a disposizione del pubblico, a cura della Direzione Generale, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione ovvero dal momento della conclusione del contratto, la cui proposta di stipula sia stata preventivamente sottoposta all'organo deliberante.

Nel caso di operazioni omogenee o di operazioni realizzate in esecuzione di un disegno unitario, non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, ma che complessivamente considerate superino le soglie di rilevanza, il documento informativo viene messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che ne determina la rilevanza.

Con le medesime tempistiche sopra previste, la Direzione Generale mette a disposizione, in allegato al documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob ovvero sul sito internet della Banca, gli eventuali pareri di Amministratori o Consiglieri indipendenti e degli esperti indipendenti o qualificati come indipendenti sulla base di quanto al paragrafo 2.1.

Le operazioni compiute sulle quali gli amministratori indipendenti o il collegio sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate annualmente a conoscenza dell'assemblea dei soci.

Informativa al pubblico ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Consob n. 17221, qualora un'operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation – MAR), quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni di cui all'art. 5 del Regolamento Consob, almeno le seguenti informazioni: (a) la descrizione dell'operazione; (b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione; (c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione; (d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento Consob n. 17221 e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5; (e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esenzione di cui al paragrafo D; (f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

TIPO OPERAZIONE	COMPETENZE	PARERE	INFORMATIVA
OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA > 5% FONDI PROPRI	CDA	COMITATO PARTI CORRELATE	SE PARERE NEGATIVO INFORMATIVA ANNUALE ALL'ASSEMBLEA
OPERAZIONE DI MINORE RILEVANZA <=5% FONDI PROPRI – 250.000 €	CDA	COMITATO PARTI CORRELATE	SE PARERE NEGATIVO INFORMATIVA TRIMESTRALE C/O SEDE SOCIALE
OPERAZIONE ESIGUA <= 250.000 € PERSONE GIURIDICHE <= 150.000 € PERSONE FISICHE	CDA	COMITATO PARTI CORRELATE	SE PARERE NEGATIVO INFORMATIVA TRIMESTRALE C/O SEDE SOCIALE
OPERAZIONE ORDINARIA (elenco operazioni standard)	ORGANI ORDINARIO DELL'ESECUTIVO	ORGANO ORDINARIO DELL'ESECUTIVO	INFORMATIVA ANNUALE A CDA E COMITATI PARTI CORRELATE

Sinteticamente, si rappresentano qui di seguito le diverse procedure deliberative stabilite dalle Disposizioni in funzione della tipologia di operazione, in caso di sovrapposizione con l'art. 136 TUB.

FASE	SOTTO FASE	TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	
		OPERAZIONI DIVERSE DA QUELLE DI MAGGIORE RILEVANZA	OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA
Pre - deliberativa	Coinvolgimento Amministratori Indipendenti nella fase delle trattative e dell'istruttoria	-	✓
	Informativa verso Amministratori Indipendenti con congruo anticipo	✓	✓
	Eventuale assistenza per l'Amministratore Indipendente da esperti	✓	✓
	Rappresentazione da parte degli Amministratori Indipendenti di eventuali lacune all'Organo deliberante	✓	✓
Deliberativa	Formulazione da parte degli Amministratori Indipendenti di un parere preventivo all'Organo deliberante	✓	✓
	Richiesta parere preventivo al Collegio Sindacale, in caso di parere negativo o condizionato da parte degli Amministratori Indipendenti	-	✓
	Definizione di un'adeguata motivazione alla delibera circa la convenienza economica dell'operazione per la Banca e le ragioni degli scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali, rispetto a quelle standard o di mercato	✓	✓
	Assunzione deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione	✓	✓
	Procedura deliberativa art. 136 TUB	✓	✓
Informativa	Informativa verso il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni concluse (nel caso di operazioni di maggiore rilevanza non necessaria in quanto di competenza esclusiva dell'Organo)	✓	-
	Informativa almeno annuale verso l'Assemblea sulle operazioni con parere negativo / condizionato degli Amministratori Indipendenti / Collegio Sindacale	-	✓

2.7 CONTROLLI INTERNI E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI AZIENDALI

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabilite dalla disciplina delle operazioni con Soggetti Collegati. Devono anche perseguire l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.

Pertanto Banca Popolare Valconca si è dotata di processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i Soggetti Collegati e a verificare l'effettiva applicazione delle politiche e delle procedure interne.

Il sistema dei controlli interni deve assicurare nel continuo il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative previste dal presente Regolamento e, più in generale, deve prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ai rapporti intercorrenti con i soggetti collegati. In particolare la Banca si è dotata di processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne. In tale contesto:

- Il Collegio Sindacale, organo con funzione di controllo, sorveglia con particolare attenzione l'applicazione della descritta procedura, in primis durante le sedute del Consiglio di Amministrazione alle quali partecipa, ma anche con il supporto della Funzione Risk Management e della Funzione Compliance, ognuno per le rispettive competenze;
- La Funzione Compliance verifica nel continuo l'aderenza della procedura all'evoluzione della normativa, inoltre, ad essa è affidato il compito di verificare l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.
- L'Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della Banca.
- Gli Amministratori Indipendenti svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici gestionali.
- Il Risk Management riferisce trimestralmente agli organi aziendali circa il rispetto dei limiti assegnati alle operazioni, l'esposizione complessiva della banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse e se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.
- Il Consiglio di amministrazione, previo parere motivato e vincolante del Comitato di amministratori indipendenti e del Collegio sindacale, approva e rivede con cadenza triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. I documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'assemblea dei soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.
- Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi di cui alla vigente normativa primaria e secondaria nonché sulla loro osservanza e ne riferisce nella relazione all'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2429, secondo comma, cod. civ.
- Il Collegio Sindacale, con la sua partecipazione al Consiglio, si tiene costantemente informato sulla conclusione e sulle principali caratteristiche delle operazioni rilevanti ai fini del presente Regolamento di

volta in volta deliberate dal Consiglio. In ogni caso, gli amministratori, il direttore generale, il vice direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche informano senza indugio il Collegio sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente Regolamento di cui essi vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 52 Testo unico bancario.

2.8 SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Le attività di rischio nonché le operazioni di maggiore rilevanza verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente.

I Servizi competenti hanno cura di assicurare la produzione e l'invio degli schemi segnaletici nel rispetto della normativa di riferimento.

3. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo motivato parere vincolante degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale circa la complessiva idoneità dei presidi procedurali ivi previsti a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati.

Prima dell'approvazione, il Regolamento viene sottoposto alla valutazione del *Risk Management* che ne accerta la congruità e la coerenza dei limiti di rischio ivi fissati.

La Compliance ha, invece, il compito supportare la Direzione Generale in fase di predisposizione del documento, verificando la sua idoneità ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

Con il medesimo iter sono approvate eventuali modifiche o integrazioni sostanziali al Regolamento, avuto particolare riguardo a quelle connesse all'eventuale variazione della normativa esterna di riferimento e/o delle tipologie di soggetti collegati attualmente rilevati, alla luce dell'operatività della Banca ovvero al fine di promuovere miglioramenti nella gestione dei conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati.

Il presente documento viene comunicato all'Assemblea dei Soci e tenuto a disposizione per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.

Tale documento è sottoposto a revisione in caso di eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero regolamenti/disposizioni di Autorità di Vigilanza) o interni (es. variazioni della struttura organizzativa) rilevanti ed è rivisto, comunque, con cadenza almeno triennale.